

ALLEGATO 2 - determinazione n. del avente per oggetto:

“Concessione d’uso di terreni per pascolo in loc. Montelleri e Vitareta in comune di Pratovecchio-Stia, complesso regionale Foreste Casentinesi” – Disciplinare di concessione.

Con il presente disciplinare di concessione d’uso la dott.ssa Beatrice Brezzi, nata a Stia (AR) il 28/1/1971, non in proprio, ma in qualità di responsabile del Servizio n. 5 Gestione deleghe regionali dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, P.I. 02095920514, di seguito denominata “Ente concedente”, concede in uso a con sede legale in prov. via C.F. P. IVA nella persona del legale rappresentante sig. nato a prov. il e residente in C.F. di seguito denominato “Concessionario”, i seguenti beni:

Art. 1. – Oggetto della concessione.

Sono oggetto della concessione d’uso i beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione Toscana facenti parte del complesso regionale Foreste Casentinesi e contraddistinti catastalmente nella Sez. B del Comune di Pratovecchio-Stia Come segue:

Foglio 1: particelle 60 parte ha 0.01.21, 61 parte 0.31.79; Foglio 6: 13 parte ha 0.02.15, 15 parte 0.00.95, 16 ha 0.41.59, 17 parte ha 7.39.25, 18 parte ha 0.02.46, 19 parte ha 0.73.63, 20 parte 0.01.41, 29 parte ha 0.02.66, 31 parte ha 0.04.90, 35 parte ha 0.19.46, 36 parte 0.01.56; in Loc. Montelleri per un totale di ha 9.23.02; Foglio 19: particelle 10 parte ha 6.22.95, 11 ha 0.17.86, 12 ha 1.30.82, 13 ha 0.69.32, 14 parte ha 0.13.12, 15 ha 0.20.62, 16 ha 0.13.70, 18 ha 0.00.98, 19 ha 0.15.87, 20 parte ha 3.34.57, 21 ha 3.58.27,

22 ha 0.29.15, 23 ha 0.22.06, 24 parte ha 0.84.76, 25 ha 0.04.32, 26 ha 0.04.43, 27 ha 0.16.46, 28 ha 1.70.31, 29 parte ha 1.54.01, 30 parte ha 0.39.87, 37 parte ha 0.31.80, 38 parte ha 0.33.72, 39 ha 0.01.98, 40 parte 0.02.91, 41 parte ha 0.39.27, 49 parte 6.03.46, 50 ha 0.30.17 in Loc. Vitareta per un totale di ha 28.66.76. Totale dei pascoli ha 37.89.78.

Art. 2 – Finalità della concessione.

Il terreno, come contraddistinto al precedente art. 1, è concesso in uso al concessionario per essere utilizzato come pascolo in accordo con le finalità previste dall'art. 27 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii con particolare riferimento alle lettere e) tutela della biodiversità e protezione della flora e della fauna h) valorizzazione dei prodotti non legnosi e seconda r i del bosco ed l) realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell'economia locale, in particolar modo nelle zone montane e depresse.

Art. 3. – Durata della concessione.

La durata della concessione è fissata in anni 9 (nove) a decorrere dalla data della stipula. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all'Unione dei Comuni Montani del Casentino apposita richiesta scritta almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L'Unione dei Comuni Montani del Casentino si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione dell'immobile anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'ente concedente al concessionario uscente. E' vietata la cessione del contratto e la sub concessione. L'Ente concedente, previa acquisizione del parere dell'Ente proprietario o

di Ente Terre Regionali Toscane, può autorizzare l'utilizzo degli immobili o di porzioni degli stessi da parte di soggetti diversi dal concessionario, nei casi in cui ciò sia finalizzato al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico.

Art. 4. - Uso dei beni in concessione

Con la firma del presente atto il concessionario accetta i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e assume a proprio carico l'onere di renderli idonei allo scopo per i quali vengono concessi. Inoltre il concessionario si impegna e dichiara di utilizzarli esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2, pertanto è vietato mutarne la destinazione d'uso pena la revoca immediata della concessione.

Il Concessionario nell'usufruire dei beni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette nonché di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, ora per allora, l'Unione dei Comuni Montani del Casentino, la Regione Toscana e Ente Terre Regionali Toscane e impegnandosi a rilevarli indenni da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per l'utilizzo di detti beni.

Il Concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna provvedendo al rispetto delle seguenti condizioni:

E' espressamente vietato al concessionario, senza preventivo consenso scritto dell'ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti e allegato al presente atto, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell'ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie dell'immobile. In caso di inadempienza l'Unione dei

Comuni Montani del Casentino si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al Concessionario.

Il Concessionario riconosce alla Regione Toscana, all'Ente Terre Regionali Toscane e all'Unione dei Comuni Montani del Casentino, il diritto accedere all'immobile concesso, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione dello stesso in relazione alle finalità per le quali è stato concesso, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. L'ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo del bene nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni.

Art. 5. - Obblighi del Concessionario.

Il Concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005, (di seguito anche solo Regolamento) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene per tutta la durata della concessione.

Le migliori e/o innovazioni che comportino un effettivo incremento di valore del bene, previa autorizzazione dell'Ente concedente, verranno eseguiti direttamente dal Concessionario e, dietro presentazione di regolari fatture, potranno, su richiesta scritta dello stesso Concessionario, essere scomutate annualmente dal canone di concessione fino ad un importo non superiore all'80% della cifra da corrispondere e per il periodo di tempo necessario al recupero delle cifre investite, ma non superiore al termine previsto della concessione. Nel caso in cui la cifra investita non sia stata completamente recuperata e l'Ente concedente accordi, secondo le modalità di legge, il rinnovo della concessione, potrà essere applicato ulteriore scomputo dal canone di concessione fino al totale recupero dell'investimento eseguito. Gli importi delle migliori eseguite con contributo pubblico possono essere oggetto di scomputo solo per la parte di costo effettivamente a carico del "Concessionario" (artt. 45 comma 4 e 50

comma 6 del DPGR 61/R del 2005). Le spese necessarie per gli investimenti di cui sopra dovranno essere debitamente giustificate dal concessionario mediante fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente

Relativamente ai lavori eseguiti in economia diretta potrà essere riconosciuta una spesa quantificata mediante asseveramento di un tecnico abilitato contenente relativo computo metrico estimativo.

2) a non eseguire alcun intervento sui beni in concessione senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'ente concedente, che non consenta in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti e allegato al disciplinare di concessione, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al concessionario, l'esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra Ente concedente e Concessionario relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri. Se tali interventi saranno eseguiti a totale carico pubblico, ciò potrà comportare un incremento del canone di concessione in misura pari all'interesse legale, (art. 1284 del codice civile), sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, il cui tasso è determinato ogni anno con Decreto dal Ministero dell'Economia e Finanza, (art. 50 comma 7 del DPGR 61/R del 2005).

3) alla conduzione dei terreni conformemente alle indicazioni contenute nel piano di gestione del Complesso agricolo-forestale "Foreste Casentinesi". In tal caso il Concessionario, a propria cura e spese, dovrà eseguire a carico di: terreni, colture, tratti di viabilità di propria competenza e rete di regimazione idraulico-agraria, le cure colturali e le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie secondo le corrette tecniche gestionali. Relativamente ai tratti di viabilità in cui il Concessionario ha diritto di passaggio, lo stesso deve concorrere nell'esecuzione degli

interventi di manutenzione ordinaria in quota proporzionale ai beni serviti dalla viabilità, mentre quella straordinaria rimane di competenza dell'Ente concedente.

4) a rispettare nello svolgimento delle attività tecnico-gestionali, le seguenti condizioni relative alle aree boscate ricadenti nell'ambito della concessione:

- all'interno di esse il concessionario ha il diritto, non oneroso di raccolta della legna morta secondo lo specifico disciplinare che dovrà essere richiesto all'ufficio vigilanza forestale e attività commerciali dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino

- all'interno di esse, fatto salvo l'obbligo generale a non effettuare alcuna utilizzazione boschiva potranno essere espressamente autorizzati dall'Ente concedente diradamenti, taglio di singole piante, sramature e decespugliamenti per contenimento del margine del bosco, fatte salve le eventuali autorizzazioni necessarie e il pagamento del valore di macchiatico se positivo

5) i terreni concessi dovranno essere decespugliati e il concessionario è tenuto al ripristino delle recinzioni danneggiate e al rifacimento delle stesse nelle zone dove sono inesistenti

6) a risarcire all'ente concedente qualsiasi danno causato all'area per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo

7) a pagare il canone annuo di concessione.

Art. 6. - Forniture

Tra i beni concessi è compresa una captazione di sorgente interna ai terreni concessi, la quale non riguarda in alcun modo l'acqua, in quanto bene pubblico, né la sua qualità e quantità e il concessionario dovrà farsi carico delle spese inerenti la manutenzione della presa, dovrà costantemente curare la manutenzione delle tubazioni e della cisterna, restando responsabile di qualsiasi perdita e danno; il concessionario non è autorizzato ad effettuare nuove prese per la captazione delle acque, né a modificare quella esistente, senza autorizzazione da parte dell'Ente concedente

È a totale carico del concessionario ogni onere derivante da tale captazione, compresi quelli

previsti dalla legge per la derivazione di acque pubbliche.

Art. 7 – Permessi e nullaosta.

Il Concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso del pascolo, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari per l'espletamento dell'attività alla quale è destinato l'uso del bene.

Art. 8. Canone di concessione ed oneri tributari.

Il canone di concessione, risultante dall'offerta espressa dal medesimo concessionario in sede di gara è determinato in €. annui (euro). Il Canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento decorrerà a partire dall'anno successivo alla data di stipula del presente atto di concessione. Il suddetto canone rivalutato annualmente sarà versato ogni anno in unica soluzione anticipata entro il mese di marzo con una delle seguenti modalità:

- 1) versamento su conto corrente postale intestato all'Unione dei Comuni Montani del Casentino - Servizio Tesoreria;
- 2) deposito presso l'Ufficio Vigilanza e Attività Commerciali di contanti, nei limiti stabiliti dalla Legge, assegno di conto corrente non trasferibile o assegno circolare non trasferibile intestati come al punto 1;
- 3) bonifico bancario, tassativamente con esibizione di ricevuta emessa dalla banca dove questo è avvenuto;
- 4) versamento diretto presso gli sportelli del Servizio Tesoreria dell'Unione dei Comuni.

Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l'anno successivo.

Sul concessionario gravano, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii, gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sul bene in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere

oggetto di scomputo dal canone.

Art. 9. Cauzioni.

A garanzia degli impegni derivanti dal presente disciplinare il concessionario ha costituito cauzione per l'importo di €= per mezzo di

Ricevuta n.;

Art. 10. Divieti.

E' fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l'uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, del bene concesso in uso pena la revoca immediata della concessione. E' altresì fatto divieto assoluto al concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione. E' fatto assoluto divieto al concessionario di erigere nel terreno concesso qualunque tipo di fabbricato o prefabbricato, tettoie etc

Art. 11. - Revoca della concessione.

La concessione potrà essere revocata quando:

- a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale è stato concesso;
- il concessionario si sia reso moroso riguardo al pagamento del canone;
- il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi;
- qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale nel periodo della durata della concessione;
- qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di cauzioni;
- qualora il concessionario non rispetti quanto previsto all'art. 5. Obblighi del Concessionario del presente atto.

- qualora il concessionario sia responsabile di atti illegittimi nei confronti del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale in gestione alla Unione dei Comuni Montani del Casentino.

L'ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul/i bene/i, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R., con preavviso di mesi SEI senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi.

Art. 12. - Recesso.

Il concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta A. R. da inviarsi all'ente concedente almeno 6 mesi prima della data di rilascio dei beni.

Art. 13. - Domicilio del Concessionario.

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il Concessionario elegge domicilio legale in
Via

Art. 14 – Foro competente.

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Arezzo

Art. 15 – Spese.

La presente scrittura viene registrata dall'ente concedente a spese del Concessionario.

Art. 16 – Norme di rinvio.

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge .

Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/04 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.

Art. 18 – Disposizioni finali.

E' parte integrante della presente scrittura lo stato di consistenza dei beni sottoscritti dalle parti.

Art. 19 - Riservatezza

I dati personali forniti dai concessionari, obbligatori, saranno trattati conformemente alle disposizioni del Reg UE 679/2016 da dipendenti di Ente Terre, debitamente istruiti sui trattamenti da eseguire, esclusivamente per le finalità stabilite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano il procedimento di cui all'intestazione e potranno essere eventualmente trasferiti alle competenti autorità di controllo. E' escluso qualsiasi trattamento per finalità commerciali o la cessione a terzi che non siano pubbliche autorità.

Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.

Ponte a Poppi,

L'Ente Concedente	Il Concessionario
Il responsabile del servizio n. 5
Gestione Deleghe regionali –
Dott.ssa Beatrice Brezzi
.....